

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 30)

AREA SOCIO-CULTURALE

DETERMINA

OGGETTO: Unità d'offerta sociale denominate “Centro Ricreativo Diurno Scuola Elementare Via Dante” e “Centro Ricreativo Diurno Scuola dell'Infanzia – Attestazione possesso requisiti minimi strutturali, gestionali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che la Dr.ssa Paola Barbieri, in qualità di Responsabile dell'Area Socio Culturale del Comune di Pogliano Milanese, codice fiscale 86502140154 partita I.V.A. 04202630150, è autorizzata ad assumere il presente provvedimento giusto decreto sindacale n. 5491/2019;

RICHIAMATA la deliberazione GC n. 56 del 26.06.2019 ad oggetto: "Carta dei Servizi del Centro Ricreativo Diurno Estivo per minori. Approvazione", con la quale si dava atto che l'Amministrazione Comunale, come risposta ai bisogni delle famiglie di "custodia" dei figli nel periodo estivo, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, intende organizzare un Centro Estivo Comunale rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni d'età e si approvava la Carta dei Servizi;

ATTESO :

- che la legge 08.11.2000 n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" all'art. 15 comma 1, prevede una "Comunicazione Preventiva per l'Esercizio" (di seguito CPE) delle unità d'offerta sociali ;
- che le procedure per l'esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta sociali, al fine di garantirne un'applicazione omogenea, sono state disciplinate dal D.D.G. n° 1254/10 " Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociali";
- che la Comunicazione Preventiva per l'Esercizio sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione al funzionamento prevista dalla legge regionale 1/86 che con la stessa legge 3/08 viene abrogata;
- che la CPE è quindi l'atto indispensabile per l'esercizio della unità d'offerta che, contestualmente, avvia l'attività di controllo e vigilanza;
- che la CPE abilita l'Ente gestore ad intraprendere da subito l'attività dell'unità d'offerta, comporta altresì una responsabilità diretta ed esclusiva del gestore della medesima unità d'offerta, oltre che le inevitabili conseguenze sul piano amministrativo;
- che la semplificazione operata nella fase di avvio dell'attività delle unità d'offerta è stata bilanciata dalla definizione, in sede amministrativa, di precisi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi;
- che per quanto attiene l'UdO sociale centri ricreativi diurni per minori, i requisiti minimi di esercizio sono stati definiti con la DGR n. 11496 del 17.03.2010;

CONSIDERATO :

- che quando il Soggetto Gestore è il Comune la normativa regionale non prevede l'utilizzo della CPE in quanto la comunicazione è sostituita da un apposito provvedimento del dirigente competente che dà atto delle verifiche condotte dagli uffici competenti della propria amministrazione in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti;
- che in caso di unità d'offerta il cui Ente gestore sia il Comune il Sindaco del Comune, o il Legale rappresentante dell'Ambito territoriale, invia alla ASL:
 - A) comunicazione della messa in esercizio dell'unità d'offerta, ossia apposito

provvedimento del Dirigente competente, attestante la tipologia dell'Unità d'offerta, la denominazione della stessa, la capacità ricettiva, la data d'inizio attività e le verifiche condotte dagli uffici competenti della propria amministrazione in ordine al possesso di tutti i requisiti minimi strutturali, gestionali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa regionale specifica per ogni unità d'offerta nonché, il rispetto della legislazione nazionale per le materie di competenza statale (es. sicurezza sul lavoro, riservatezza dei dati, prevenzione incendi, ecc...), ed i requisiti di igiene e sicurezza stabiliti da norme regionali,

B) autocertificazione del possesso dei requisiti, sottoscritta dal Legale Rappresentante.

RICHIAMATE le note dell'ASL Milano 1 UOS Vigilanza Servizi Sociali di Parabiago, protocolli :

- n. 56837 Reg Int. N. 2138 – Classe 2.7.05 ad oggetto *“Aumento capacità ricettiva Centro Ricreativo Diurno “Scuola Elementare via Dante” sita in via Dante 11 – Pogliano Milanese (Mi). Determinazione n. 168 del 4 luglio 2014 – Autocertificazione del Sindaco del Comune di Pogliano Milanese ricevuta in data 11 luglio 2014 Prot. Asl n. 0056430 - Esito positivo delle verifiche”*, con la quale si comunica che l'UdO Sociale in oggetto specificata possiede i requisiti previsti dalla vigente normativa ai fini del funzionamento **per numero di 120 posti**;

- n. 56885 Reg Int. N. 2141 – Classe 2.7.05 ad oggetto *“Aumento capacità ricettiva Centro Ricreativo Diurno “Scuola dell'Infanzia” - via Camillo Chiesa – Pogliano Milanese (Mi). Determinazione n. 168 del 4 luglio 2014 – Autocertificazione del Sindaco del Comune di Pogliano Milanese ricevuta in data 11 luglio 2014 Prot. Asl n. 0056430 - Esito positivo delle verifiche”*, con la quale si comunica che l'UdO Sociale in oggetto specificata possiede i requisiti previsti dalla vigente normativa ai fini del funzionamento **per numero di 120 posti**;

pervenute al protocollo di questo Ente in data 16 luglio 2014 (prot ingresso n. 6929);

Tutto ciò premesso e considerato,

DATO ATTO CHE :

per il corrente anno il Centro Ricreativo per i bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni di età si svolgerà dall'1/07/ al 06/09 2019, per complessive n. 8 settimane, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16,00 presso le strutture della Scuola dell'Infanzia Statale di via Camillo Chiesa e della Scuola Primaria Don Milani di via Dante 11 a Pogliano Milanese;

RICHIAMATE :

- la L.R. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto R.L. n. 1254/2010 “ prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociali”;

- la Dgr. n. 11496 del 17.3.2010 ad oggetto “definizione dei requisiti minimi di esercizio dell' unità di offerta sociale "centro ricreativo diurno per minori". ((prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l'espressione del parere da parte della competente commissione consiliare , ai sensi dell'art. 1 , commi 24 e 26

della l.r. n. 3/2001)";

VISTI :

- il D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il "Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi" vigente;

VISTI gli atti d'ufficio,

DETERMINA

- 1) Di dare atto che l'UDO di che trattasi sarà attiva a far tempo dal 01.07.2019 al 06.09.2019 (per n. 8 settimane), affidata alla responsabilità direzionale della stessa Responsabile dell'Area Socio Culturale ed è in possesso di tutti i requisiti minimi strutturali/tecnologici/organizzativi specifici previsti dalla normativa regionale vigente per il suo esercizio nonché dei requisiti previsti dalla normativa nazionale per le materie di competenza statale, e dei requisiti di igiene e sicurezza stabiliti da norme regionali, ed in particolare dichiara il rispetto della legislazione regionale dettata per Centro Ricreativo Diurno dalla DGR n. 11496/2010;
- 2) Di dare atto che tutta la documentazione e le certificazioni a comprova di quanto sopra dichiarato saranno presenti nella sede dell'Unità d'offerta sociale in apposito faldone a disposizione per il controllo.

Pogliano Milanese 27/06/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SOCIO-CULTURALE
Dott.ssa Paola Barbieri